Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 149 del 30 giugno 1948

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 giugno 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI APPROVATE DALL'ASSEMBLEA REGIONALE E REGOLAMENTI EMANATI DAL GOVERNO REGIONALE PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE,, DELLA REGIONE SICILIANA

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 settembre 1947, n. 9.

Riduzione degli estagli relativi alla locazione di fondi rustici per l'annata agraria 1946-47.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 13 *del* 12 *settembre* 1947).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1623 e 1467 del Codice civile i canoni di affitto od indennità in cereali soggetti all'obbligo del conferimento agli ammassi e quelli ragguagliati in danaro con riferimento ai prezzi dei medesimi sono ridotti, per la corrente annata agraria, del 35 % da computarsi sul prezzo di conferimento stabilito per ciascun tipo di cereale, se dovuti da coltivatori diretti e cooperative che esercitano direttamente o per mezzo dei propri soci, e del 15 %, se dovuto da affittuari non coltivatori diretti. Tale riduzione è comprensiva di ogni diritto che a norma delle vigenti leggi possa competere all'affittuario in dipendenza della scarsità della corrente annata agraria.

Ai canoni di affitto in natura di qualsiasi genere o in danaro, dovuti da coloro che esercitano la pastorizia personalmente o con l'ausilio di persone della propria famiglia, si applica una riduzione del 20 %.

Art. 2.

Non si applicano le riduzioni stabilite nella presente legge, allorquando il concedente possegga a qualsiasi titolo complessivamente una estensione di terra non superiore ai 15 ettari.

Art. 3.

La riduzione di cui al 1° comma dell'art. 1 della presente legge non si applica in favore degli affittuari che non abbiano presentato nei termini di legge la prescritta denuncia di produzione o che non abbiano conferito all'ammasso le quantità di prodotti, soggetti a conferimento, eccedenti le trattenute per fabbisogno alimentare ed aziendale autorizzate per legge.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 settembre 1947.

ALESSI

LA LOGGIA

LEGGE 9 settembre 1947, n. 10.

Norme transitorie per l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 13 *del* 12 *settembre* 1947).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Alle concessioni di terre, avvenute prima della entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 6 settembre 1946, n. 89, si applicano le disposizioni dell'art. 4 di detto decreto.

Nel caso in cui la indennità sia stata fissata dalle competenti commissioni anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e pendano tuttora le relative impugnazioni, le cooperative concessionarie potranno richiederne la revisione in modo che la indennità non ecceda i limiti fissati dal detto art. 4.

La domanda di revisione sarà proposta alle dette commissioni nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il ricorso, previsto dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, può essere proposto anche nel caso di rigetto della domanda di proroga di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

In tale ipotesi il ricorso ha effetto sospensivo. Esso è proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'ispettorato agrario compartimentale della decisione di rigetto della proroga.

Art. 3.

La decisione dei ricorsi, previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 6 settembre 1946, n. 89, è demandata nell'ambito della Regione Siciliana all'Assessore dell'agricoltura e foreste.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 settembre 1947.

ALESSI

LA LOGGIA

LEGGE 22 settembre 1947, n. 11.

Ripartizione dei prodotti dei fondi a cultura arborea ed arbustiva.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 16 *del* 26 *settembre* 1947).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per la corrente annata agraria, in tutti i casi di colonia parziaria o mezzadria impropria anche se migliorataria, che abbiano per oggetto la conduzione di terreni a cultura arborea ed arbustiva, la cui superficie sia coperta per non meno del 50 % dell'intero, e per i quali sia prevista o comunque praticata, per contratto collettivo od individuale o per usi e consuetudini, una quota di ripartizione a favore del colono in misura inferiore al 40 % del prodotto, si applica alla quota anzidetta una maggiorazione del 10 % dell'intero prodotto da prelevarsi dalla quota del concedente. Si applica invece una maggiorazione del 5 % ove sia prevista o praticata una ripartizione di oltre il 40 % e non superiore al 50 %.

Sono esclusi i prodotti degli alberi di agrumi.

Art. 2.

Restano ferme le disposizioni derivanti da contratti individuali, consuetudini locali ed accordi comunque concordati che stabiliscano una quota di ripartizione più favorevole al colono.

Art. 3.

Tutte le eventuali controversie saranno regolate a norma dell'art. 6 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 4.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 settembre 1947.

ALESSI

LA LOGGIA

LEGGE 22 settembre 1947, n. **12.**

Proroga della facoltà del Governo Regionale di attuare l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 16 *del* 26 *settembre* 1947).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'autorizzazione data al Governo della Regione con l'art. 2 della Legge regionale n. 2 del 1° luglio 1947, per l'attuazione dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale, è prorogata fino al 30 novembre 1947, con effetto dal 1° settembre 1947.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 settembre 1947.

ALESSI

RESTIVO

LEGGE 23 settembre 1947, n. **13.**

Istituzione di scuole elementari sussidiarie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 16 *del* 26 *settembre* 1947).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nei luoghi distanti almeno km. 2 dalla più vicina scuola della Regione, dove esistono fanciulli soggetti all'obbligo scolastico, il Provveditore agli studi, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale per la Pubblica Istruzione, può consentire l'apertura di scuole mantenute col sussidio della Regione. Le predette scuole vengono denominate «sussidiarie» e debbono essere affidate soltanto a personale provvisto di regolare titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari.

Art. 2.

Ciascuna scuola sussidiaria non può avere più di 15 alunni.

Art. 3.

Le scuole di cui all'art. 1 sono uniche, miste e pluriclassi affidate ad un solo insegnante; esse possono essere integrate da scuole serali, affidate allo stesso insegnante per accogliere anche alunni della medesima località, che pur avendo conseguito il «Compimento inferiore» siano tuttavia soggetti all'obbligo scolastico.

Art. 4.

Le scuole sussidiarie possono istituirsi presso le parrocchie, presso le fattorie e gli stabilimenti agricoli, presso le stazioni ferroviarie lontane dall'abitato, nei luoghi di maggior raduno di pastori e dovunque, per un congruo periodo di tempo, si possono raccogliere fanciulli soggetti all'obbligo scolastico.

Art. 5.

Il numero delle scuole sussidiarie, da potersi autorizzare ogni anno, nella Regione, sarà stabilito dall'Assessore regionale per la P. I. con provvedimento che questi emetterà entro il mese di settembre, in base all'apposito stanziamento di bilancio.

Art. 6.

Al maestro di scuola sussidiaria viene corrisposta una indennità mensile per il periodo di effettivo servizio, pari alla metà dello stipendio base e delle indennità spettanti al maestro di ruolo di grado iniziale, ed un premio fissato in ragione del numero degli alunni approvati per il passaggio dalla prima alla seconda classe e per il conseguimento del certificato di studi elementari inferiori, nonchè in ragione del numero degli alunni promossi dalla scuola serale, di cui all'art. 3, che conseguono il certificato di «Compimento superiore».

Art. 7.

La misura del premio di cui all'articolo precedente, viene stabilita di anno in anno dall'Assessorato regionale per la P. I., tenendo presente che per ciascun alunno prosciolto dall'obbligo scolastico potrà essere corrisposto un premio fino al doppio di quello stabilito per gli alunni promossi nel corso inferiore.

Art. 8.

Il servizio prestato nelle scuole sussidiarie sarà ogni anno qualificato dal direttore didattico giusta le norme vigenti per il personale fuori ruolo, ed è titolo valutabile ai fini dei concorsi e per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

Art. 9.

L'Assessore regionale per la P. I. è autorizzato a emanare le norme per il funzionamento delle scuole di cui alla presente legge.

Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme di cui al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 settembre 1947.

ALESSI

SCIFO

DECRETO PRESIDENZIALE 25 settembre 1947, n. **60.**

Costituzione di un ruolo organico regionale provvisorio degli insegnanti dell'ordine elementare.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 18 *del* 18 *ottobre* 1947).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Vista la Legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1;

Visto l'art. 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Vista la Legge della Regione 22 agosto 1947, n. 8;

Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 3;

Visto il Testo unico dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Vista la legge 2 maggio 1947, n. 499;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di emanare norme per l'istituzione del ruolo regionale provvisorio degli insegnanti elementari;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 23 settembre 1947;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che vengano approvate le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, è costituito un ruolo organico regionale provvisorio degli insegnanti dell'ordine elementare, secondo la tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Al personale di ruolo anzidetto viene applicato lo stato giuridico ed il trattamento previsto per il personale insegnante di pari grado dell'Amministrazione statale, salvo per i posti vacanti, le modifiche derivanti dalla Legge regionale del 22 agosto 1947, n. 8.

Art. 3.

Il personale attualmente titolare di ruolo nelle scuole della Regione si considera come compreso nei ruoli di cui all'art. 1 senza pregiudizio del suo definitivo inquadramento secondo le norme che saranno emanate per disciplinare il passaggio del personale dello Stato alla Regione.

Art. 4.

I posti vacanti saranno coperti a mezzo di apposito concorso da bandirsi secondo le norme di cui alla Legge della Regione in data 22 agosto 1947, n. 8.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 settembre 1947.

ALESSI

SCIFO

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo Regionale, Palermo il 2 ottobre 1947, reg. n. 1, foglio n. 3. — MAURO.

TABELLA

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE INSEGNANTE NELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA REGIONE

Provveditorato agli studi	POSTI			TOTALI
	maschili	femminili	misti	
Agrigento	527	488	149	1164
Caltanissetta	311	305	136	752
Catania	765	796	386	1947
Enna	282	275	121	678
Messina	587	573	1107	2267
Palermo	1083	984	340	2407
Ragusa	218	211	123	552
Siracusa	321	333	132	786
Trapani	357	338	319	1014

ALESSI

SCIFO

Visto *Il Referendario direttore dell'Ufficio controllo*
MAURO

DECRETO PRESIDENZIALE 18 ottobre 1947, n. **70.**

Facoltà del Governo di assumere personale non di ruolo nell'Amministrazione centrale.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana dell'*8 *novembre* 1947, *n.* 20).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1;

Vista la Legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Considerata l'inderogabile urgenza di provvedere adeguatamente alle necessità di funzionamento degli uffici regionali della Presidenza e degli Assessorati, fino a quando non sarà possibile disporre di personale di ruolo dell'Amministrazione regionale;

Considerata l'opportunità di adottare norme diverse da quelle previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, per quanto riguarda i limiti prescritti in ordine al periodo minimo della durata del rapporto d'impiego del personale non di ruolo;

Ritenuto che sussistono condizioni di carattere eccezionale e straordinario che determinano la necessità di assumere personale non di ruolo in conformità al disposto del n. 3 dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 1947;

Su proposta dell'Assessore per le Finanze e per gli Enti locali, di concerto con tutti gli Assessori;

Decreta:

Art. 1.

Sino a quando non saranno ricoperti i posti di ruolo degli organici dell'Amministrazione centrale della Regione, è in facoltà del Governo di assumere personale non di ruolo delle categorie corrispondenti ai vari gruppi del personale di ruolo, in misura non superiore ai quattro decimi del numero complessivo dei posti vacanti per ogni gruppo.

Le frazioni di posto si considerano come un posto.

Art. 2.

Il personale non di ruolo sarà assunto sulla base del grado minimo per ogni categoria.

Art. 3.

Il personale non di ruolo potrà essere assunto per un periodo non superiore ai quattro mesi.

Art. 4.

L'assunzione del personale suddetto sarà disposta con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 5.

Con decreto motivato del Presidente regionale di concerto con l'Assessore delle Finanze potrà essere disposta la riassunzione per un altro periodo di quattro mesi del personale non di ruolo, ove permangano le condizioni di carattere eccezionale e straordinario di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 6.

Il servizio non di ruolo non conferisce alcun diritto a stabile collocamento o a rinnovazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

Al personale non di ruolo assunto in virtù delle disposizioni che precedono si applica un trattamento giuridico ed economico uguale a quello previsto per il personale non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, tranne per quanto riguarda le modifiche apportate col presente decreto.

Art. 8.

Al personale che sarà assunto in virtù del presente decreto, e che, in seguito ad incarico, abbia già prestato servizio presso l'Amministrazione regionale, potrà essere corrisposto in via di sanatoria, per il periodo relativo a detto servizio, un trattamento economico pari a quello spettantegli per il proprio rapporto d'impiego.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà inserto nella Rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 ottobre 1947

ALESSI

RESTIVO — G. LA LOGGIA — MILAZZO — SCIFO — ZIINO — DI MARTINO — MONASTERO — D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, il 31 ottobre 1947, registro n. 1, foglio n. 14. MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 18 ottobre 1947, n. 71.

Ordinamento provvisorio degli uffici di Gabinetto della Presidenza della Regione e degli Assessorati.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana dell'8 novembre 1947, n.* 20).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto-legislativo 15 maggio 1946, n. 455;
Vista la Legge regionale 1° luglio 1947, n. 1;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere all'organizzazione e al funzionamento provvisorio degli uffici di Gabinetto del Presidente Regionale e degli Assessori;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 1947;
Sulla proposta dell'Assessore per le Finanze e per gli Enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Il Presidente della Regione ha, alla propria esclusiva dipendenza, un Gabinetto costituito da:
un capo di Gabinetto;
un segretario particolare;
non più di cinque funzionari di gruppo *A* o *B* di cui due soli con grado superiore all'ottavo;
non più di dieci impiegati di gruppo *C* di cui uno solo potrà avere il grado di archivista capo.

Art. 2.

Ogni assessore ha, alle proprie esclusive dipendenze, un Gabinetto costituito da:
un capo di Gabinetto;
un segretario particolare;
non più di tre funzionari gruppo *A* o *B* dei quali uno soltanto di grado superiore all'ottavo;
non più di tre impiegati di gruppo *C* dei quali uno soltanto potrà avere il grado di archivista.

Art. 3.

In caso di eccezionale lavoro possono essere autorizzati, mediante decreto del Presidente della Regione, distacchi temporanei di altro personale ai Gabinetti.

I distacchi non possono, complessivamente, superare il numero di due funzionari per ogni Gabinetto.

Art. 4.

Il personale addetto ai Gabinetti deve essere scelto fra i funzionari e gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione statale, distaccati presso gli Uffici dipendenti dalla Regione, fino a quando non sarà possibile provvedere con personale di ruolo della Amministrazione regionale in attività di servizio.

Il personale addetto ai Gabinetti potrà essere scelto altresì tra i funzionari e gli impiegati in pianta stabile di altri Enti o Istituti pubblici col consenso delle Amministrazioni interessate, dalle quali esso sarà considerato in posizione di comando presso la Regione.

Soltanto i segretari particolari sia del Presidente che degli Assessori possono essere scelti anche fra gli estranei agli uffici, Enti o Istituti sopra specificati.

Art. 5.

Le nomine alle varie cariche dei Gabinetti saranno fatte con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente.

Con tali decreti sarà stabilita altresì la misura della indennità da accordarsi ai nominati, misura che non potrà, in nessun caso, essere maggiore di quella prevista dall'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 gennaio 1947, num. 7.

Per il personale estraneo all'Amministrazione sarà stabilito, con il decreto di nomina, il grado gerarchico di equiparazione il quale in nessun caso potrà essere superiore al settimo.

La determinazione del grado di equiparazione di cui al comma precedente serve:

a) per il personale appartenente ad Enti o Istituti pubblici, agli effetti della determinazione dell'indennità di Gabinetto, del compenso per il lavoro straordinario e del premio giornaliero di presenza in quanto tale personale continuerà, salvo rimborso, a percepire le competenze fondamentali dall'Istituto o Ente di appartenenza.

b) per il personale scelto fra gli estranei alla pubblica Amministrazione, Enti o Istituti, sia agli effetti della determinazione delle competenze fondamentali loro spettanti che per la determinazione della indennità di Gabinetto, del compenso per il lavoro straordinario e del premio giornaliero di presenza.

Art. 6.

I Gabinetti e le Segreterie particolari attendono alla corrispondenza privata, collaborano con l'opera personale del Presidente e degli Assessori, ma non possono intralciare l'azione degli Uffici amministrativi, nè sostituirsi agli stessi.

Art. 7.

Al personale che già si trovi nelle condizioni previste dagli articoli precedenti e che abbia in linea di fatto esplicato, dietro incarico, le mansioni relative al funzionamento dei Gabinetti e delle Segreterie, potrà essere concesso, dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente, in via di sanatoria, una indennità non superiore a quella prevista dal secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente decreto si dovranno osservare, in quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112.

Art. 9.

Il presente decreto, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea Regionale per la ratifica, ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 18 ottobre 1947

ALESSI

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 31 ottobre 1947, registro n. 1, foglio n. 15. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 18 ottobre 1947, n. 72.

Ordinamento ed organico provvisori dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana dell'8 novembre 1947, n.* 20).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1;
Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 3;
Considerata l'urgenza e la necessità di provvedere all'ordinamento provvisorio dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 1947;
Su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e per le Foreste di concerto con l'Assessore per le Finanze e per gli Enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati l'ordinamento e l'organico provvisori dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste secondo la tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Al personale previsto nell'organico provvisorio di cui all'articolo precedente si applica lo stato giuridico ed economico vigente per il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

I posti di cui alla tabella organica potranno essere ricoperti con personale di ruolo dell'Amministrazione statale, di grado e di gruppo corrispondente distaccato presso la Regione, fino a quando non sarà possibile provvedere con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.
Il distacco sarà di volta in volta attuato d'intesa con la Amministrazione dello Stato.
I posti non ricoperti potranno essere assegnati al personale di grado immediatamente inferiore, che sia particolarmente idoneo e che pertanto avrà le funzioni del grado superiore, senza diritto ad alcuna indennità al riguardo. In tal caso i posti di grado inferiore che resteranno scoperti saranno disponibili.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 ottobre 1947

ALESSI

LA LOGGIA — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 31 *ottobre* 1947, *registro n.* 1, *foglio n.* 16. — MAURO.

ALLEGATO

L'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste comprende le seguenti ripartizioni alle dirette dipendenze dell'Assessore:
1) Gabinetto (previsto da apposito decreto);
2) Direzione regionale dell'Agricoltura e delle Foreste che comprende le seguenti Divisioni:
Divisione degli Affari generali e del personale;
Divisione della Bonifica e miglioramenti fondiari;
Divisione Servizi speciali, caccia e pesca;
Divisione della Produzione agricola;
Divisione delle Foreste.
Organico (escluso il Gabinetto):
Gruppo A grado V: Direttore regionale 1; grado VI: Capi divisione, Ispettori superiori 5; grado VII-VIII: Capi sezione, Ispettori principali 10; grado IX: Primo segretario, Ispettori; grado X: Segretari, Ispettori aggiunti; grado XI: Vice segretari 15. Totale n. 31;
Gruppo B grado VIII: Segretario contabile principale, esperto, 1° Aiutante capo n. 3; grado IX: 1° segretario contabile, esperto di 2ª classe, 1° Aiutante n. 6; grado X-XI: Segretario contabile, esperto di 3ª classe, Aiutante n. 10. Totale n. 19;
Gruppo C grado IX Archivista capo n. 1; grado X: 1° Archivista n. 2; grado XI: Archivista n. 6; grado XII: Applicato, grado XIII: Alunno d'ordine n. 16. Totale n. 25;
Subalterni: Agente tecnico n. 3; Usciere capo n. 1; Usciere, Inserviente n. 8. Totale n. 12. Totale generale n. 87.
3) Corpi consultivi:
Consiglio regionale dell'Agricoltura;
Comitato regionale della Bonifica;
Comitato regionale della Caccia.
Ciascuno di detti Consigli e Comitati ha un ufficio di segreteria composto con personale da distaccarsi da quello compreso nell'organico della Direzione regionale.

Palermo, 18 ottobre 1947

ALESSI

LA LOGGIA — RESTIVO

DECRETO PRESIDENZIALE 18 ottobre 1947, n. 73.
Ordinamento ed organico provvisori dell'Assessorato della Pubblica istruzione.
(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana dell'8 novembre* 1947, *n.* 20).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1;
Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 3;
Considerata l'urgenza e la necessità di provvedere all'ordinamento provvisorio dell'Assessorato della Pubblica Istruzione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 1947;
Su proposta dell'Assessore per la Pubblica Istruzione, di concerto con l'Assessore per le Finanze e per gli Enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati l'ordinamento e l'organico provvisori dell'Assessorato della Pubblica Istruzione secondo la tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Al personale previsto nell'organico provvisorio di cui all'articolo precedente si applica lo stato giuridico ed economico vigente per il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

I posti di cui alla tabella organica potranno essere ricoperti con il personale di ruolo dell'Amministrazione statale, di grado e di gruppo corrispondente distaccato presso la Regione, fino a quando non sarà possibile provvedere con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.
Il distacco sarà di volta in volta attuato d'intesa con la Amministrazione dello Stato.
I posti non ricoperti potranno essere assegnati al personale di grado immediatamente inferiore; che sia particolarmente idoneo e che pertanto avrà le funzioni del grado superiore, senza diritto ad alcuna indennità al riguardo. In tal caso i posti di grado inferiore che resteranno scoperti saranno disponibili.

Art. 4.

Il presente decreto, sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 ottobre 1947

ALESSI

SCIFO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, il 31 *ottobre* 1947, *registro n.* 1, *foglio n.* 17. — MAURO.

ALLEGATO

L'Assessorato della Pubblica Istruzione comprende le seguenti ripartizioni alle dirette dipendenze dell'Assessore:

1) Gabinetto (previsto da apposito decreto);

2) Direzione regionale della Pubblica Istruzione che comprende le seguenti Divisioni:

Divisione Affari generali, Personale, Concorsi e Statistica;
Divisione Istruzione superiore e media;
Divisione Istruzione tecnica e di Avviamento professionale;
Divisione Istruzione elementare;
Divisione Biblioteche, Antichità e Belle arti.

Organico (escluso il Gabinetto)

Gruppo A grado V Direttore regionale n. 1; grado VI Capi divisione n. 5; grado VII-VIII: Capi Sezione, Consiglieri n. 10; grado IX-X-XI Segretari capi, Segretari, Vice-segretari n. 10.

Gruppo C: grado da IX a XIII da Archivisti capi ad Alunni d'ordine n. 15.

Subalterni: Uscieri capi, Uscieri e Inservienti n. 5. Totale n. 46.

3) Ufficio ispettivo regionale Organico:

Gruppo A Grado V o VI Ispettore regionale n. 1; grado VI: Ispettore superiore amministrativo n. 1; grado VI: Ispettore superiore Scuole medie n. 2; grado VI-VII Ispettore per le Biblioteche, Antichità e Belle arti n. 2.

Gruppo B: grado VI-VII: Ispettore scolastico capo n. 2; grado VIII Direttore didattico n. 2; grado VI-VII Ispettore di ragioneria n. 2.

Subalterni n. 1. Totale n. 13. Totale generale n. 59.

Palermo, 18 ottobre 1947.

ALESSI

SCIFO — RESTIVO

DECRETO PRESIDENZIALE 18 ottobre 1947, n. **74.**

Ordinamento ed organico provvisori dell'Assessorato delle Comunicazioni e dei trasporti.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana dell'8 novembre* 1947, *n.* 20).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1;
Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 3;
Considerata l'urgenza e la necessità di provvedere all'ordinamento provvisorio dell'Assessorato delle Comunicazioni e dei Trasporti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 1947;
Su proposta dell'Assessore delle Comunicazioni e dei Trasporti, di concerto con l'Assessore per le Finanze e per gli Enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati l'ordinamento e l'organico provvisori dell'Assessorato delle Comunicazioni e dei Trasporti secondo la tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Al personale previsto nell'organico provvisorio di cui all'articolo precedente si applica lo stato giuridico ed economico vigente per il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

I posti di cui alla tabella organica potranno essere ricoperti con personale di ruolo dell'Amministrazione statale, di grado e di gruppo corrispondente distaccato presso la Regione, fino a quando non sarà possibile provvedere con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Il distacco sarà di volta in volta attuato di intesa con la Amministrazione dello Stato.

I posti non ricoperti potranno essere assegnati al personale di grado immediatamente inferiore, che sia particolarmente idoneo e che pertanto avrà le fnzioni del grado superiore, senza diritto ad alcuna indennità al riguardo. In tal caso i posti di grado inferiore che resteranno scoperti saranno disponibili.

Art. 4.

Il presente decreto, sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge regionale in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 ottobre 1947

ALESSI

DI MARTINO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, il 31 *ottobre* 1947, *reg. n.* 1, *foglio n.* 18. — MAURO.

ALLEGATO

L'Assessorato delle Comunicazioni e dei Trasporti comprende le seguenti ripartizioni alle dirette dipendenze dell'Assessore:

1) Gabinetto dell'Assessore:
Organico (previsto da apposito decreto);

2) Direzione regionale delle Comunicazioni e dei Trasporti.
Comprende le seguenti Divisioni

Comunicazioni e trasporti terrestri Affari generali e Personale;
Comunicazioni e trasporti marittimi, fluviali e aerei.

Organico (escluso il Gabinetto)

Gruppo A grado V: Direttore regionale n. 1; grado VI Capo divisione n. 2; grado VII-VIII Capi sezione e Consiglieri n. 2; grado IX-XI: Primo segretario, Segretario, Vice segretario n. 3.

Gruppo B: IX-XI Tecnici n. 2.

Gruppo C IX-XIII da Archivista capo ad Alunni d'ordine n. 3.

Subalterni n. 3. Totale n. 16.

Palermo, 18 ottobre 1947.

ALESSI

DI MARTINO — RESTIVO

DECRETO PRESIDENZIALE 18 ottobre 1947, n. **75.**

Ordinamento ed organico provvisori dell'Assessorato del Lavoro, della Previdenza ed assistenza sociale e della Sanità.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana dell'8 novembre* 1947, *n.* 20).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1;
Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 3;
Considerata l'urgenza e la necessità di provvedere all'ordinamento provvisorio dell'Assessorato del Lavoro, della Previdenza ed Assistenza sociale e della Sanità;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 1947;
Su proposta dell'Assessore del Lavoro, della Previdenza ed Assistenza sociale e della Sanità; di concerto con l'Assessore per le Finanze e per gli Enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati l'ordinamento e l'organico provvisori dell'Assessorato del Lavoro, della Previdenza ed Assistenza sociale e della Sanità secondo la tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Al personale previsto nell'organico provvisorio di cui all'articolo precedente si applica lo stato giuridico ed economico vigente per il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

I posti di cui alla tabella organica potranno essere ricoperti con personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, di grado e di gruppo corrispondente distaccato presso la Regione, fino a quando non sarà possibile provvedere con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Il distacco sarà di volta in volta attuato d'intesa con l'Amministrazione dello Stato.

I posti non ricoperti potranno essere assegnati al personale di grado immediatamente inferiore, che sia particolarmente idoneo e che pertanto avrà le funzioni del grado superiore, senza diritto ad alcuna indennità al riguardo.

In tal caso i posti di grado inferiore che resteranno scoperti saranno disponibili.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge regionale in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 ottobre 1947

ALESSI

MONASTERO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, il 31 *ottobre* 1947, *reg. n.* 1, *foglio n.* 19. — MAURO.

ALLEGATO

L'Assessorato regionale del Lavoro, della Previdenza ed Assistenza sociale e della Sanità, comprende le seguenti ripartizioni alle dirette dipendenze dell'Assessore:

1) Gabinetto dell'Assessore:

Organico (regolato dalle speciali disposizioni all'uopo vigenti).

2) Direzione regionale del Lavoro, della Previdenza ed Assistenza sociale e della Sanità.

Comprende le seguenti divisioni:

a) Divisione Lavoro, Previdenza ed Assistenza sociale e Cooperazione;

b) Divisione Igiene e Sanità pubblica;

c) Divisione Veterinaria;

d) Ufficio Personale e Affari generali.

Organico:

Gruppo A: grado V · Direttore regionale n. 1; grado VI Capi divisione n. 3; gradi VII e VIII: Capi sezione, Consiglieri, Ispettori capi, Ispettori n. 6; grado IX e XI: Primi Segretari, Segretari, Vice segretari n. 4.

Gruppo B: grado VIII e XI: Personale amministrativo n. 5.

Gruppo C: grado IX e XIII: Da archivista capo ad alunno d'ordine n. 5.

Subalterni n. 3. Totale n. 27.

Palermo, 18 ottobre 1947.

ALESSI

MONASTERO — RESTIVO

DECRETO PRESIDENZIALE 18 ottobre 1947, n. 76.

Ordinamento ed organico provvisori dell'Assessorato delle Finanze.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana dell'*8 *novembre* 1947, *n.* 20).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1;

Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 3;

Considerata l'urgenza e la necessità di provvedere all'ordinamento provvisorio dell'Assessorato per le Finanze e per gli Enti locali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 1947;

Su proposta dell'Assessore per le Finanze e per gli Enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati l'ordinamento e l'organico provvisori dell'Assessorato per le Finanze e per gli Enti locali per la parte concernente esclusivamente i servizi finanziari dell'Amministrazione centrale della Regione, secondo la tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Al personale previsto nell'organico provvisorio di cui all'articolo precedente si applica lo stato giuridico ed economico vigente per il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

I posti di cui alla tabella organica potranno essere ricoperti con personale di ruolo dell'Amministrazione statale, di grado e di gruppo corrispondente distaccato presso la Regione, fino a quando non sarà possibile provvedere con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Il distacco sarà di volta in volta attuato d'intesa con la Amministrazione dello Stato.

I posti non ricoperti potranno essere assegnati al personale di grado immediatamente inferiore che sia particolarmente idoneo e che pertanto avrà le funzioni del grado superiore, senza diritto ad alcuna indennità al riguardo. In tal caso i posti di grado inferiore che resteranno scoperti saranno disponibili.

Art. 4.

Il presente decreto, sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 ottobre 1947

ALESSI

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, il 31 *ottobre* 1947, *reg. n.* 1, *foglio n.* 20. — MAURO.

ALLEGATO

L'Assessorato per le Finanze e gli Enti locali per la parte concernente esclusivamente i servizi finanziari dell'Amministrazione centrale della Regione comprende le seguenti ripartizioni alle dirette dipendenze dell'Assessore.

1) Direzione regionale delle Finanze che comprende le seguenti Divisioni:

Divisione Affari generali e Personale;

Divisione delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari;

Divisione delle Imposte dirette;

Divisione del Demanio;

Divisione delle Dogane e della Finanza locale;

Divisione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali;

Divisione del Tesoro;

Economato regionale;

Organico (escluso il Gabinetto, previsto da apposito decreto):

Gruppo A grado V · n. 1 Direttore regionale; grado VI n. 1 Ispettore superiore; grado VI n. 8 Capi divisione; grado VII-VIII n. 18 Capi sezione, Consiglieri, Ispettori capi, Ispettori; grado IX-X-XI n. 25 Primi segretari, Segretari, Vice segretari.

Gruppo C: grado IX-XIII n. 15 da Archivisti capi ad Alunni d'ordine.

Subalterni: n. 10. Totale n. 78.

2) Ragioneria regionale che comprende le seguenti Divisioni:

Divisione del Bilancio e degli Studi finanziari;
Divisione Ispettorato e degli Affari economici;
Divisione della contabilità e dei controlli;
Divisione del patrimonio.

Alle dirette dipendenze del Ragioniere regionale è inoltre un ufficio « Segreteria e Personale ».

Organico:

Gruppo A grado V· n. 1 Ragioniere regionale; grado VI: n. 4 Capi divisione; grado VII-VIII: n. 7 Capi sezione, Consiglieri, Ispettori capi, Ispettori; grado IX-X-XI: n. 12 Primi segretari, Segretari, Vice segretari.

Gruppo B: grado VII: n. 3 Ragionieri capi di prima classe; grado VIII-IX: n. 6 Ragionieri capi, Primi ragionieri, Ragionieri, Vice ragionieri.

Gruppo C· grado IX-XIII: n. 7 da Archivisti capi ad Alunni d'ordine.

Subalterni: n. 5. Totale n. 45.

3) Ufficio studi:

Organico:

Gruppo A: grado VI: n. 1 Capo dell'ufficio; grado IX-XI n. 3 Primi segretari, Segretari, Vice segretari.

Gruppo C: grado IX-XIII: n. 2 da Archivisti capi ad Alunni d'ordine.

Subalterni: n. 1. Totale generale n. 130.

Palermo, 18 ottobre 1947.

ALESSI

RESTIVO

DECRETO PRESIDENZIALE 18 ottobre 1947, n. **77.**

Ordinamento ed organico provvisori dell'Assessorato dell'Alimentazione.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana dell'8 novembre* 1947, *n.* 20).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1;
Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 3;
Considerata l'urgenza e la necessità di provvedere all'ordinamento provvisorio dell'Assessorato dell'Alimentazione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 1947;
Su proposta dell'Assessore per l'Alimentazione, di concerto con l'Assessore per le Finanze e per gli Enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati l'ordinamento e l'organico provvisori dell'Assessorato dell'Alimentazione secondo la tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Al personale previsto nell'organico provvisorio di cui all'articolo precedente si applica lo stato giuridico ed economico vigente per il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

I posti di cui alla tabella organica potranno essere ricoperti con personale di ruolo dell'Amministrazione statale, di grado e di gruppo corrispondente distaccato presso la Regione, fino a quando non sarà possibile provvedere con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Il distacco sarà di volta in volta attuato d'intesa con la Amministrazione dello Stato.

I posti non ricoperti potranno essere assegnati al personale di grado immediatamente inferiore, che sia particolarmente idoneo e che pertanto avrà le funzioni del grado superiore, senza diritto ad alcuna indennità al riguardo. In tal caso i posti di grado inferiore che resteranno scoperti saranno disponibili.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge regionale 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 ottobre 1947

ALESSI

D'ANGELO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, il 4 novembre 1947, *registro n.* 1, *foglio n.* 21. — MAURO.

ALLEGATO

L'Assessorato dell'Alimentazione comprende le seguenti ripartizioni alle dirette dipendenze dell'Assessore:

1) Gabinetto (organico previsto da apposito decreto);
2) Direzione Regionale dell'Alimentazione che comprende:
a) Divisione dei servizi amministrativi e vigilanza annonaria;
b) Divisione degli approvvigionamenti alimentari;
c) Ufficio Affari generali e Personale.

Organico (escluso il Gabinetto):

Gruppo A grado V: Direttore Regionale n. 1; grado VI: Capi divisione n. 2; grado VII-VIII; Capi sezione e consigliere n. 3; grado IX-X-XI · Primi segretari e Vice segretari n. 6;

Gruppo B grado da IX a XI: Ragionieri n. 3;

Gruppo C: grado da IX a XIII: da Archivista Capo ad alunno d'ordine n. 6;

Subalterni: n. 3. Totale n. 24.

Palermo, 18 ottobre 1947

ALESSI

D'ANGELO — RESTIVO

DECRETO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1947, n. **78.**

Norme sanitarie per i porti e gli approdi della Sicilia.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana dell'8 novembre* 1947, *n.* 20).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 17 dello Statuto per la Regione Siciliana;
Vista la Legge 1° luglio 1947, n. 1, della Regione Siciliana;
Su proposta dell'Assessore per la Sanità;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

Decreta:

Art. 1.

Per i porti ed approdi della Sicilia è obbligatoria — sino a nuova disposizione — nei confronti di tutte le navi e galleggianti di provenienza da paesi non soggetti a trattamento sanitario, la visita di ricognizione prevista come facoltativa dalle disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 del regolamento per la Sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636.

E' fatta eccezione per le navi italiane adibite a regolari servizi di linea fra porti nazionali.

Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza di Sanità marittima ed aerea n. 1 del 27 settembre 1947 e si fanno salve le disposizioni che eventualmente verranno emanate dallo Stato per la materia.

Art. 2.

Per l'applicazione del presente decreto le singole autorità adotteranno i relativi provvedimenti di competenza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1947

ALESSI

MONASTERO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, il 6 *novembre* 1947, *registro n.* 1, *foglio n.* 23. — MAURO.

(L'Assemblea Regionale, nella seduta dell'8 giugno 1948 ha deliberato di non ratificare il decreto sopra riportato V. *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 24 del 18 giugno 1948, pag. 119).

DECRETO PRESIDENZIALE 18 ottobre 1947, n. 79.

Ordinamento ed organico provvisori dell'Assessorato dell'Industria e del Commercio.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana del* 14 *novembre* 1947, *n.* 21).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1;
Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 3;
Considerata l'urgenza e la necessità di provvedere all'ordinamento provvisorio dell'Assessorato dell'Industria e del Commercio;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 1947;
Su proposta dell'Assessore per l'industria e per il commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze e per gli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati l'ordinamento e l'organico provvisori dell'Assessorato dell'Industria e del Commercio secondo la tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Al personale previsto nell'organico provvisorio di cui all'articolo precedente si applica lo stato giuridico ed economico vigente per il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

I posti di cui alla tabella organica potranno essere ricoperti con personale di ruolo dell'Amministrazione statale di grado e di gruppo corrispondente distaccato presso la Regione fino a quando non sarà possibile provvedere con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Il distacco sarà di volta in volta attuato di intesa con l'Amministrazione dello Stato.

I posti non ricoperti potranno essere assegnati al personale di grado immediatamente inferiore, che sia particolarmente idoneo e che pertanto avrà le funzioni del grado superiore, senza diritto ad alcuna indennità al riguardo. In tal caso i posti di grado inferiore che resteranno scoperti saranno disponibili.

Art. 4.

Il presente decreto, sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge regionale 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 ottobre 1947

ZIINO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Regionale - Palermo, 5 *novembre* 1947, *registro n.* 1, *foglio n.* 22. — MAURO.

ALLEGATO

L'Assessorato dell'Industria e del Commercio comprende le seguenti ripartizioni alle dirette dipendenze dell'Assessore:

1) Gabinetto (previsto da apposito decreto);

2) Direzione regionale dell'Industria, Commercio e Pesca, che comprende le seguenti Divisioni e Uffici:
Divisione Industria;
Divisione Commercio;
Divisione Personale e Affari generali;
Segreteria Sottocommissione Industria;
Ufficio Pesca marittima.

Organico (escluso il Gabinetto):

Gruppo A grado V: Direttore regionale n. 1; grado VI: Ispettore superiore n. 1; grado VI: Capi divisione n. 3; grado VII-VIII: Capi sezione, consiglieri n. 8; grado IX-X-XI: 1° Segretario, Segretario, Vice segretario n. 12;

Gruppo B da grado VIII a XI: Ragionieri n. 3;

Gruppo C grado IX. Archivista capo n. 1; grado X: Primo archivista n. 1; grado XI: Archivista n. 2; grado XII-XIII: Applicati e alunni d'ordine n. 6; Subalterni n. 5. Totale n. 43.

Palermo, 18 ottobre 1947

ALESSI

ZIINO — RESTIVO

DECRETO PRESIDENZIALE 20 ottobre 1947, n. 81.

Norme relative alla distribuzione del perfosfato minerale.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana del* 14 *novembre* 1947, *n.* 21).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto il regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione Siciliana;
Su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 25, pubblicato in data 22 agosto 1947 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, con il quale si stabiliva la disciplina per la distribuzione del perfosfato minerale in Sicilia;
Considerato che in virtù delle assegnazioni già effettuate e delle favorevoli previsioni di produzione, sono venuti meno i presupposti che avevano consigliato la distribuzione del perfosfato minerale per contingente;

Decreta:

Art. 1.

Sul quantitativo di perfosfato minerale prodotto della Società Montecatini, a partire dal 1° luglio 1947 rimangono destinati alla distribuzione per contingente, ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 25 del 22 agosto 1947, quintali 651.000.

Art. 2.

Restando ferme sul detto quantitativo le assegnazioni già predisposte dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, la distribuzione relativa seguita ad essere effettuata a norma del decreto Presidenziale sopracitato.

Art. 3.

I quantitativi del perfosfato minerale successivamente prodotti dalla Società Montecatini, e disponibili in Sicilia, oltre i q.li 651.000 di cui all'art. 2 saranno liberamente immessi al consumo rispettando il piano di riparto provinciale che sarà successivamente stabilito dall'Assessorato per l'Agricoltura e le Foreste.

La quota ritirabile dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, in virtù dei contratti stipulati fra la medesima e la produttrice, non può essere superiore, per il corrente mese di ottobre, al 30% della produzione totale di detto mese.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa della Regione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge regionale 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto lo stesso giorno della sua pubblicazione. Esso sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 ottobre 1947

ALESSI

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Gevorno regionale Palermo, 8 novembre 1947, registro n. 1, foglio n. 30. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1947, n. 82.

Determinazione dei contingenti dei cereali da conferire ai Granai del Popolo per l'annata agraria 1947-48.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana del 14 novembre 1947, n. 21*).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto il regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge della Regione Siciliana 1° luglio 1947, n. 1;
Vista la deliberazione della Giunta regionale;
Sulla proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, di intesa con l'Assessore regionale dell'Alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

La disciplina dell'ammasso per contingente di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 settembre 1947, n. 888, è estesa alla Regione Siciliana.

Art. 2.

L'Assessore regionale per l'Agricoltura e per le Foreste di concerto con l'Assessore regionale dell'Alimentazione, sulla base della media della produzione ammassata dall'annata agraria 1936-37 all'annata agraria 1946-47, determina i contingenti dei cereali da conferire ai « Granai del Popolo » per ogni provincia dell'Isola nell'annata agraria 1947-48, entro i limiti del contingente assegnato alla Sicilia.

Allo stesso Assessore per l'Agricoltura e per le Foreste è data facoltà di emanare le norme atte a disciplinare la produzione, il commercio e la vendita del grano di seme.

Art. 3.

Si applicano, nel resto, le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 settembre 1947, n. 888.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa della Regione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge regionale 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto lo stesso giorno della sua pubblicazione. Esso sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1947

ALESSI

LA LOGGIA — D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo regionale Palermo, 8 novembre 1947, registro n. 1, foglio n. 29. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 28 ottobre 1947, n. 83.

Disciplina dell'ammasso dell'olio per contingente nella campagna 1947-48.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana del 14 novembre 1947, n. 21*).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la Legge regionale n. 1, in data 1° luglio 1947;
Vista la deliberazione della Giunta regionale;
Su proposta dell'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste, di concerto con l'Assessore regionale dell'Alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

La produzione dell'olio di oliva, nella campagna 1947-48, è sottoposta all'ammasso per contingente.

Art. 2.

I conduttori di aziende olivate sono tenuti a conferire agli « Oleari del Popolo » le quantità di olio commestibile prodotto che verranno stabilite a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Le quantità di olio prodotto, non soggette ad obbligo di conferimento, rimangono in libera disponibilità dei produttori, non appena avvenuto il conferimento, ma non possono essere trasferite fuori della Regione a termine del decreto del Presidente della Regione n. 5 del 2 luglio 1947.

Art. 3.

In ogni Provincia è istituito un Comitato per l'ammasso dell'olio per contingente, presieduto dal Prefetto e composto: dall'ispettore provinciale dell'Agricoltura, dal direttore dell'Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.), dal direttore della Sepral, da un rappresentante del Consorzio agrario, dal presidente dell'Associazione provinciale degli agricoltori, dal presidente della Federazione provinciale dei coltivatori diretti, dal segretario provinciale della Confederterra e da un dottore in agraria nominato dal Prefetto, sentita l'organizzazione di categoria. Funzionerà da Segretario del Comitato un tecnico agricolo della U.P.S.E.A.

Detto Comitato provvede entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di comunicazione dei contingenti provinciali di ammasso, stabiliti con apposito provvedimento dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, alla ripartizione di essi fra i singoli Comuni della provincia avvalendosi dei dati in possesso degli uffici tecnici, in relazione al numero delle piante di olivo esistenti in ogni Comune, nonchè in relazione all'entità ed alle caratteristiche della produzione ed alla distribuzione delle aziende per classi di ampiezza.

Se il Comitato non provvede nel termine indicato, la ripartizione è effettuata da una Commissione presieduta dal Prefetto e composta dal capo dell'Ispettorato agrario dell'agricoltura e dal direttore dell' U.P.S.E.A.

Il Prefetto, con apposito decreto, rende immediatamente esecutive le deliberazioni adottate per l'ammasso, ai sensi del presente articolo, nonchè la ripartizione, fra i singoli comuni, del contingente attribuito alla Provincia e, se necessario, dispone la adozione delle opportune misure per il controllo della produzione, della molitura delle olive e dei trasporti.

Art. 4.

Il contingente di olio di oliva commestibile da versare allo ammasso è stabilito, in linea di massima, in ragione di grammi 500 per ogni pianta di olivo, restando però in facoltà dei Comitati, ove in particolari casi l'entità e le caratteristiche della produzione lo rendano necessario, di ridurre la detta quota o di provvedere alle opportune esenzioni.

I conduttori di aziende nelle quali siano coltivate un numero di piante di olivo inferiori a cento, sono esonerati dall'obbligo del conferimento per le prime trenta piante, restando però in facoltà dei Comitati, ove la entità e le caratteristiche della produzione di dette piante lo consentano, di stabilire, anche per esse, una equa quota da conferire agli « Oleari del Popolo » entro i limiti fissati dal presente decreto.

Art. 5.

Ove sia necessario, al fine di assicurare il contingente dovuto dai singoli Comuni, la quota stabilita in grammi 500 di olio per pianta, potrà essere maggiorata nei confronti dei conduttori di fondi aventi oltre 100 piante di olivo.

La maggiorazione, tenuti presenti i criteri di cui al precedente art. 4, non potrà superare, in linea di massima, i grammi 500 per pianta per le aziende sino a 200 piante, ed il kg. 1 per le aziende che hanno oltre 200 piante di olivo, restando in facoltà dei Comitati, in relazione alle caratteristiche aziendali, di stabilire un'ulteriore equa quota di maggiorazione al fine di assicurare la maggiore possibile uniformità di distribuzione del contingente a carico dei singoli produttori, in rapporto alla produzione.

Il carico da ripartire nei confronti dei singoli conduttori sarà stabilito, in armonia alle decisioni adottate dal Comitato provinciale di cui al precedente articolo, da una apposita Commissione comunale presieduta dal sindaco e costituita dal Capo dell'Ufficio Comunale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.C.S.E.A.), da un rappresentante degli agricoltori, da un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, scelti entrambi dal sindaco fra quelli facenti parte del Comitato comunale dell'agricoltura.

Art. 6.

Non sono soggetti ad ammasso le sanse, le morchie, i fondami e gli olii rettificati, che però non possono essere esportati fuori della Regione.

Art. 7.

Gli U.P.S.E.A. della Regione ed i loro Uffici comunali provvedono, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, agli opportuni accertamenti, alla organizzazione delle operazioni relative al conferimento dell'olio agli « Oleari del Popolo » ed ai controlli necessari per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Tutte le attribuzioni previste dalla legge 2 dicembre 1940, n. 1792, che non rientrano fra quelle menzionate nel comma precedente, sono devolute ai Consorzi agrari e alla loro Federazione.

Art. 8.

Gli U.P.S.E.A. ed i dipendenti Uffici periferici comunali hanno facoltà di eseguire sopraluoghi presso le aziende produttrici e i locali di lavorazione e di deposito, nonchè di fare obbligo, sia ai produttori che ai conduttori, di presentarsi presso le loro sedi.

L'U.P.S.E.A., per mezzo dei suoi organi periferici (U.C.S.E.A.), in esecuzione delle disposizioni emanate dal Prefetto, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto e delle decisioni adottate dalla Commissione comunale di cui all'art. 5, avvalendosi dei dati tecnici in suo possesso, provvede all'attribuzione ai singoli obbligati al conferimento delle quantità di olio che gli stessi sono tenuti a conferire agli « Oleari del Popolo ».

Il quantitativo di olio da conferirsi è reso noto ai singoli obbligati a cura degli U.C.S.E.A. mediante affissione all'albo pretorio del Comune, ove è ubicato il fondo, dell'elenco degli obbligati stessi.

Gli interessati hanno facoltà di ricorrere al Comitato provinciale per l'ammasso entro 10 giorni dalla data di affissione degli elenchi all'albo pretorio del Comune, se l'accertamento che li riguarda sia viziato da errore materiale o da errata intestazione della ditta.

Il Comitato Provinciale per l'ammasso pronuncia inappellabilmente la sua decisione entro 10 giorni dalla data di presentazione dei ricorsi.

I ricorsi non definiti entro il suddetto termine, saranno decisi dalla Commissione prevista dal penultimo comma del precedente art. 3.

Gli eventuali errori ed omissioni nella compilazione dei ruoli da cui possono derivare per i conduttori interessati obblighi di conferimento inferiori a quelli previsti dalla presente legge o addirittura la esclusione dai detti obblighi, non esonerano dal conferimento i detti obbligati i quali, a tal fine, dovranno presentare, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco nell'Albo Comunale, le denuncie di rettifica, restando, in mancanza, tenuti a conferire un contingente di olio in misura pari a quello massimo, per pianta di olivo attribuito, nel suddetto elenco, ad aziende di analoga classe di ampiezza, ovvero, in mancanza di tale riferimento, attribuendo il quantitativo massimo per pianta previsto dall'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

Il contingente di olio da conferire per tutte le piante di olivo esistenti nelle aziende è a carico esclusivo del conduttore, con esonero dei mezzadri, coloni e compartecipanti.

In caso di locazione con pagamento di estaglio sia in denaro che in natura, il contingente è a carico del locatario il quale però ha facoltà di commutare in danaro, a prezzo di ammasso, il quantitativo di olio dovuto per estaglio in natura.

Qualora una stessa azienda sia condotta unitamente da più conduttori, questi rispondono in solido, salvo conteggio fra loro.

Art. 10.

Al fine della notifica del contingente dell'olio da conferire da parte degli obbligati agli « Oleari del Popolo », i proprietari, gli usufruttuari e gli enfiteuti di terreni olivati, sono tenuti a denunciare agli U.C.S.E.A. competenti per territorio, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i nominativi dei conduttori di terreni olivati di loro pertinenza, specificando, per ognuno di essi, il numero delle piante di olivo e quegli altri elementi necessari per la notifica stessa.

Nei casi di mancata o incompleta denuncia, i proprietari, gli usufruttuari e gli enfiteuti, sono solidariamente obbligati con il conduttore al conferimento del quantitativo di olio fissato.

Art. 11.

Nel caso di inadempienza relativa all'obbligo di conferimento, il Prefetto, con suo decreto, ordina la totale requisizione dell'olio prodotto.

Il produttore che non ottempera all'obbligo del conferimento, oltre alle pene stabilite dal regio decreto-legge 22 aprile 1945, n. 245 e successive modificazioni, deve corrispondere all'Erario della Regione una somma pari a dieci volte il prezzo di ammasso per l'olio di gradi 3 di acidità se lo stesso è recuperato per mezzo della requisizione; la somma sarà pari a venti volte il prezzo anzidetto se l'olio non sarà stato recuperato.

Un Comitato composto dal direttore dell'U.P.S.E.A., che lo presiede, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale della agricoltura e un funzionario dell'Intendenza di finanza, compila, per ciascun Comune della provincia, il ruolo dei produttori inadempienti all'obbligo del conferimento, indicando, per ognuno di essi, la somma dovuta, ai sensi del comma precedente.

I ruoli suddetti sono trasmessi all'intendente di finanza, il quale, con suo decreto, li rende immediatamente esecutivi e quindi li invia al competente esattore comunale per la riscossione, secondo le modalità ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 12.

Ove l'obbligo della produzione o del conferimento sia a carico di un affittuario e questi non lo abbia adempiuto, il proprietario del fondo può richiedere la rescissione del contratto o l'esclusione dal diritto alla proroga relativa.

Art. 13.

I Prefetti, con proprio decreto, fisseranno i termini di consegna del prodotto agli « Oleari del Popolo » nell'ambito della rispettiva Provincia.

Art. 14.

Per quanto riguarda il trasferimento fuori della Regione dei quantitativi di olio necessari al fabbisogno familiare dei produttori non residenti in essa, saranno emanate opportune disposizioni da parte dell'Assessorato dell'Alimentazione.

Art. 15.

E' abrogata qualsiasi disposizione in contrasto col presente decreto.

Art. 16.

Il prezzo di ammasso dell'olio sarà fissato con successivo provvedimento.

Nelle more dell'emanazione di esso verranno corrisposti ai conferenti in relazione alla quantità di olii conferiti, i prezzi stabiliti per la decorsa campagna di ammasso, salvo conguagli.

Le operazioni di ammasso saranno eseguite a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 ottobre 1947

ALESSI

LA LOGGIA — D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 7 novembre 1947, registro n. 1, foglio n. 27. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 28 ottobre 1947, n. **84.**

Ordinamento ed organico provvisori degli uffici della Presidenza Regionale e dell'Amministrazione degli enti locali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana del 21 novembre 1947, n. 22*).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1;
Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 3;
Visto il proprio decreto 31 maggio 1947, n. 1;
Considerata l'urgenza e la necessità di provvedere all'ordinamento provvisorio degli uffici della Presidenza e dell'Amministrazione degli enti locali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 1947;
Di concerto con l'Assessore per le Finanze e per gli Enti locali;

Decreta:

Art. 1.

La trattazione degli affari dell'Amministrazione regionale relativi agli Enti locali viene avocata dal Presidente della Regione.

Art. 2.

Sono approvati l'ordinamento e l'organico provvisori degli uffici della Presidenza e dell'Amministrazione degli enti locali, secondo la tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Al personale previsto nell'organico provvisorio di cui allo articolo precedente si applica lo stato giuridico ed economico vigente per il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

I posti di cui alla tabella organica potranno essere ricoperti con personale di ruolo dell'Amministrazione statale, di grado e gruppo corrispondente distaccato presso la Regione, fino a quando non sarà possibile provvedere con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Il distacco sarà di volta in volta attuato d'intesa con l'Amministrazione dello Stato.

I posti non ricoperti potranno essere assegnati al personale di grado immediatamente inferiore, che sia particolarmente idoneo e che pertanto avrà le funzioni del grado superiore, senza diritto ad alcuna indennità al riguardo. In tal caso i posti di grado inferiore che resteranno scoperti si considerano disponibili.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge regionale in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 ottobre 1947

ALESSI

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo regionale Palermo, 11 novembre 1947, registro n. 1, foglio n. 32. — MAURO.

ALLEGATO

Gli uffici della Presidenza della Regione e dell'Amministrazione degli enti locali comprendono, oltre il Gabinetto, le seguenti ripartizioni alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.

A) *Segretario generale della Presidenza*:
Divisione I Affari generali;
Divisione II Ufficio legislativo e *Gazzetta Ufficiale*;
Divisione III Affari del personale;
Ufficio di contabilità;

B) *Ufficio dell'ispettore generale amministrativo*;
C) *Ufficio stampa* (Spettacoli e Turismo);
D) *Amministrazione degli enti locali.*
Divisione I Amministrazione dei Comuni ed altri Enti territoriali;
Divisione II Assistenza e Beneficenza pubblica Culti, Archivio, Ufficio copia.

Organico della Presidenza (escluso il Gabinetto previsto da apposito decreto):

Gruppo A grado III o IV: Segretario generale n. 1; grado IV: Ispettore generale n. 1; grado V o VI: Ispettori superiori capi divisione n. 3; grado VII-VIII: Capi sezione, Consiglieri n. 7; grado IX-XI: Primi segretari, Segretari, Vice segretari n. 11;

Gruppo B grado VII o VIII: Ragioniere capo n. 1; grado IX-XI: Primi ragionieri, Ragionieri, Vice ragionieri n. 3; IX-XI: Stenodattilografo n. 1;

Gruppo C grado IX: Archivista capo n. 1; grado X-XI Primi archivisti Archivisti n. 5; grado XII e XIII: Applicati e alunni d'ordine n. 19; Subalterni n. 14.

Organico dell'Amministrazione degli Enti locali:

Gruppo A grado V-VI: Ispettori superiori e Capi divisione n. 3; grado VII-VIII Capi sezione, Consiglieri n. 4; grado IX-XI: Primi segretari, Segretari, Vice segretari n. 8;

Gruppo B grado IX-XI: Primi ragionieri, Ragionieri, Vice ragionieri n. 3;

Gruppo C grado X-XI: Primi archivisti, Archivisti n. 3; grado XII-XIII: Applicati e alunni d'ordine n. 7; Subalterni n. 5. Totale complessivo dei due organici n. 100.

Palermo, 28 ottobre 1947

ALESSI

RESTIVO

DECRETO PRESIDENZIALE 29 ottobre 1947, n. **85.**

Modificazioni al decreto Presidenziale 18 ottobre 1947, n. 76, riguardante l'organico provvisorio dello Assessorato delle Finanze.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana del 12 dicembre 1947, n. 25*).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1;
Vista la Legge della Regione 1° luglio 1947, n. 3;
Visto il proprio decreto 18 ottobre 1947, n. 76;

Considerata l'urgenza e la necessità di modificare il predetto decreto per la parte riguardante la copertura dei posti dell'organico provvisorio della Ragioneria regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale;
Su proposta dell'Assessore per le Finanze e per gli Enti locali;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto Presidenziale 18 ottobre 1947, n. 76, uno dei quattro posti di gruppo *A*, grado VI, Capi divisione, previsti dall'organico provvisorio della Ragioneria regionale, fino a quando non sarà possibile provvedere con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale, potrà essere anche ricoperto con funzionario di pari grado di gruppo *B* del ruolo delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge regionale 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione.
Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 ottobre 1947

ALESSI

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo regionale Palermo, 1° dicembre 1947, registro n. 1, foglio n. 33. — MAURO.

LEGGE 19 dicembre 1947, n. 14.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1947-48 e delle variazioni allo stesso proposte, secondo i relativi disegni di legge.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana del 19 dicembre 1947, n. 26*).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Con effetto dal 1° dicembre 1947 è prorogato, sino al 29 febbraio 1948, il termine stabilito con la legge regione 22 settembre 1947, n. 12, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1947-48 secondo il bilancio ed il relativo disegno di legge presentati alla Presidenza dell'Assemblea regionale, nonchè secondo le variazioni di bilancio ed i relativi disegni di legge pure presentati alla Presidenza stessa.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Essa sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 dicembre 1947.

ALESSI

RESTIVO

DECRETO PRESIDENZIALE 15 ottobre 1947, n. 86.

Istituzione del Comitato regionale dei prezzi.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana del 19 dicembre 1947, n. 26*).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, concernente l'istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi, modificato con i decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 465, 23 aprile 1946, n. 363, 22 aprile 1947, n. 283;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 31 che provvede alla ripartizione delle spese degli organi indicati nel decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 con le nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi;
Considerata l'urgenza e la necessità d'istituire un Comitato regionale dei prezzi con le stesse attribuzioni del Comitato interministeriale dei prezzi nei riguardi della Regione Siciliana;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;
Vista la Legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1;
Vista la deliberazione della Giunta regionale; sulla proposta dell'Assessore per l'Industria e il Commercio, di accordo con gli Assessori dell'Agricoltura, Alimentazione, Trasporti e Finanze;

Decreta

Art. 1.

E' istituito un Comitato regionale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi nell'ambito della Regione Siciliana.

Art. 2.

Detto Comitato è presieduto dal Presidente della Regione e composto come segue:
Assessore per l'Industria:
Assessore per l'Agricoltura;
Assessore pei Trasporti;
Assessore per l'Alimentazione;
Assessore per le Finanze;
cinque esperti proposti uno per ciascuno dei suddetti Assessori e nominati dal Presidente della Regione Siciliana.
Il Presidente può delegare le sue funzioni, in tutto o in parte, all'Assessore per l'Industria ed il Commercio.
Gli Assessori componenti il Comitato potranno farsi sostituire da loro rappresentanti all'uopo delegati.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono assolte dagli uffici dell'Assessorato Industria e Commercio. Fungerà da segretario del Comitato un funzionario del predetto Assessorato di grado non inferiore al 9°.
La segreteria compie le istruttorie che siano ad esse deferite dal Comitato e può anche, di sua iniziativa, fare proposte sulle materie di competenza del Comitato stesso.
La segreteria per l'espletamento di tali compiti dovrà chiedere per ogni materia il parere delle organizzazioni sindacali delle categorie interessate, sia di datori di lavoro, sia di lavoratori.

Art. 4.

Agli esperti di cui all'art. 2 ed al segretario del Comitato regionale sono concessi i gettoni di presenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della liquidazione delle relative indennità per le missioni effettuate nell'esclusivo interesse dei lavori del Comitato, agli esperti di cui all'art. 2, che non siano funzionari dello Stato o ad essi equiparati, è esteso il trattamento economico previsto per i funzionari dello Stato di grado V.

Art. 5.

Le spese relative al funzionamento del Comitato regionale dei prezzi gravano sul bilancio della Regione Siciliana Assessorato Industria e Commercio. L'Assessore delle Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione.

Il Comitato dei prezzi esercita nella Regione le attribuzioni stabilite per il Comitato interministeriale dei prezzi dalle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, al decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363 e decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 896, coordinando la sua attività con quella del predetto Comitato interministeriale per quanto riguarda il prezzo delle merci, dei servizi e delle prestazioni a carattere nazionale. I provvedimenti relativi sono emanati dagli Assessori competenti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Art. 7.

Il Presidente della Regione su proposta del Comitato, è autorizzato a nominare, con proprio decreto, tra persone anche estranee all'Amministrazione, e fornite di particolare competenza, ispettori che provvedano all'accertamento dei costi delle merci, dei servizi e delle prestazioni secondo le direttive del Comitato regionale dei prezzi.

Gli ispettori predetti possono prendere in esame registri, libri e corrispondenza delle imprese interessate ai necessari accertamenti e possono richiedere alle stesse quei dati elementi e documenti che potranno ritenersi necessari ai fini dell'espletamento delle loro funzioni.

Il trattamento economico dei suddetti ispettori è stabilito con il provvedimento d'incarico anche in deroga alla misura stabilita dal citato art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni, e graverà sul bilancio della Regione Siciliana. Assessorato Industria e Commercio.

L'Assessore delle Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione.

Il Comitato regionale dei prezzi può affidare lo svolgimento di indagini, accertamenti e rilievi anche a qualsiasi ufficio od organo delle Amministrazioni regionali.

Il Comitato regionale dei prezzi e quelli provinciali, gli Uffici provinciali dell'Industria e del Commercio, le Sezioni provinciali dell'Alimentazione e gli Ispettorati del Lavoro vigilano sull'osservanza delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto e a tal fine possono valersi anche dell'opera degli organi di polizia.

Art. 8.

La composizione e le attribuzioni dei Comitati provinciali e delle Commissioni consultive provinciali dei prezzi restano invariate. Le spese relative al funzionamento dei detti Comitati provinciali restano a carico del bilancio delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, alle quali saranno rimborsate per metà dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione in conformità al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 4 gennaio 1947, n. 31.

Art. 9.

E' fatto divieto ai prefetti ed alle altre autorità locali della Regione di limitare in modo diretto od indiretto gli scambi di merce fra provincia e provincia senza la preventiva autorizzazione del Comitato regionale dei prezzi.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge regionale in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana. Esso sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 ottobre 1947.

ALESSI

ZIINO — LA LOGGIA — D'ANGELO — DI MARTINO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo regionale Palermo, 12 dicembre 1947, registro n. 1, foglio n. 37. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 22 ottobre 1947, n. 87.

Istituzione del Consiglio provvisorio regionale per l'Agricoltura.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana del 19 dicembre 1947, n. 26*).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Vista la Legge regionale in data 1° luglio 1947, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 1947;

Sulla proposta dell'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste, di concerto con l'Assessore per le Finanze e per gli Enti locali;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il Consiglio provvisorio regionale per l'Agricoltura con il compito di studiare i problemi che interessano la agricoltura della Regione ed i rapporti fra le classi produttrici e di proporre provvedimenti e direttive per regolare, coordinare e potenziare l'attività agricola.

Art. 2.

Il Consiglio può essere inteso su tutte le materie sulle quali l'Assessore regionale dell'Agricoltura crede opportuno interpellarlo.

Art. 3.

Il Consiglio è presieduto dall'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste ed, in mancanza, dal direttore regionale dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, ed è composto:

a) dal detto direttore regionale;

b) dal ragioniere regionale;

c) dal capo della Divisione regionale della produzione agricola;

d) dal capo della Divisione regionale dei servizi speciali della caccia e della pesca;

e) dal capo della Divisione regionale delle Foreste;

f) dal direttore dell'Ufficio regionale di Palermo della Federazione italiana dei Consorzi agrari;

g) dal direttore della Sezione del credito agrario del Banco di Sicilia;

h) da un rappresentante della Federazione regionale degli agricoltori, da un rappresentante della Federterra regionale, da un rappresentante della Federazione regionale dei coltivatori diretti, da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio industria ed agricoltura, da un rappresentante dei tecnici agricoli, scelti dall'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste su designazione delle rispettive organizzazioni;

i) da un rappresentante degli Istituti di sperimentazione agraria della Regione;

l) da cinque membri nominati dall'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste particolarmente competenti in materia giuridica ed agraria.

Assiste al Consiglio, quale segretario, un funzionario della Divisione regionale produzione agricola.

Art. 4.

La convocazione del Comitato è demandata all'Assessore per l'Agricoltura.

Art. 5.

L'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste può deferire lo studio su determinati argomenti ad appositi sotto-comitati costituiti da elementi scelti nel Consiglio regionale.

Art. 6.

L'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste ha facoltà di far partecipare alle riunioni del Consiglio e dei sotto-comitati persone di particolare competenza sull'argomento sottoposto all'esame.

Art. 7.

I membri designati per la carica sono sostituiti in caso di assenza o di impedimento dai funzionari che ne fanno le veci.

I membri del Consiglio che non vi appartengono in ragione di carica scadono ogni biennio, ma possono essere riconfermati.

Art. 8.

Col decreto assessoriale di nomina dei componenti il Consiglio, sarà stabilita, di concerto con l'Assessore regionale delle Finanze, la misura dei compensi spettanti per l'intervento alle sedute nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini della Legge regionale 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 ottobre 1947.

ALESSI

LA LOGGIA — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo regionale Palermo, l'11 dicembre 1947, registro n. 1, foglio n. 35. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 22 ottobre 1947, n. 88.

Costituzione del Comitato provvisorio regionale per la Bonifica.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana del 19 dicembre 1947, n. 26*).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, contenente norme per la bonifica integrale;

Visto il regio decreto legislativo 19 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge regionale del 1° luglio 1947, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 1947;

Sulla proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, di concerto con l'Assessore regionale per le Finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito un Comitato regionale per la Bonifica, con il compito di fissare le direttive e coordinare l'attività di bonificamento.

In particolare il Comitato dovrà essere sentito:

a) sulle proposte di classifica di nuovi comprensori di bonifica;

b) sulle proposte di revisione delle classifiche dei comprensori nei quali si debba concentrare l'attività bonificatrice;

c) sulle proposte di intervento dei consorzi in surrogazione dei proprietari inadempienti, a termini dell'art. 2 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Il Comitato può essere sentito su tutti gli affari sui quali l'Assessore regionale dell'Agricoltura e delle Foreste ritenga opportuno interpellarlo e in particolare:

a) sui piani generali di bonifica, per accertarne la rispondenza ai fini sociali ed economici, riservato l'esame tecnico delle proposte ai competenti organi del Ministero e dell'Assessorato regionale dei LL. PP.;

b) sui piani di riordinamento di utenze irrigue, salva la competenza del Ministero e dell'Assessorato regionale dei LL. PP. in materia di derivazione di acque pubbliche;

c) sui piani regolatori dei bacini idrografici, da redigersi ai sensi del decreto 15 settembre 1933 dei Ministeri dell'Agricoltura e le Foreste e dei LL. PP.;

d) sui provvedimenti di determinazione e di modifica dei perimetri dei comprensori di bonifica.

Il Comitato può anche essere incaricato dall'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste di redigere i programmi annuali e pluriennali di esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestali di bacini montani, di bonifica e di irrigazione.

Art. 2.

Il Comitato può essere autorizzato dall'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste a compiere per mezzo dei suoi membri o di componenti dell'Ufficio di segreteria, ispezioni per il controllo della regolare attuazione dei programmi e delle direttive sancite nei piani generali.

Art. 3.

Sugli argomenti per i quali è facoltativa l'interpellazione del Comitato, può essere deferito dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e le Foreste l'esame e la deliberazione ad appositi sottocomitati, costituti da elementi scelti nel Comitato medesimo.

Art. 4.

Del Comitato fanno parte:

il direttore regionale;

il capo della Divisione regionale della Bonifica e dei miglioramenti fondiari;

il capo della Divisione regionale della Produzione agricola;

il capo della Divisione regionale delle Foreste;

un rappresentante dell'Assessorato dei LL. PP.;

il ragioniere regionale;

un rappresentante dell'Assessorato regionale della Sanità pubblica;

il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano;

i rappresentanti degli agricoltori, dei lavoratori dell'Agricoltura, dei coltivatori diretti e dei consorzi di bonifica e di irrigazione e di miglioramento fondiario, scelti dall'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste su designazione delle rispettive organizzazioni regionali ed in ragione di uno per ciascuna categoria;

tre membri scelti dall'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste tra esperti in materia di bonifica dal punto di vista tecnico, economico e giuridico.

Art. 5.

L'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste ha facoltà di far partecipare alle riunioni del Comitato medesimo e dei sottocomitati persone di particolare competenza nell'argomento sottoposto ad esame.

Art. 6.

I membri designati per la carica sono sostituti, in caso di assenza o di impedimento, dai funzionari che ne fanno le veci. I membri del Comitato che non vi appartengono in ragione di carica, scadono ogni biennio, ma possono essere riconfermati.

Art. 7.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale della Agricoltura e le Foreste ed in sua assenza dal direttore regionale dell'Assessorato. I sottocomitati sono presieduti dal direttore regionale o da altro competente da lui designato.

Art. 8.

Col decreto assessoriale di nomina dei componenti del Comitato sarà stabilita, di concerto con l'Assessore regionale delle Finanze, la misura dei compensi ad essi spettanti per l'intervento alle sedute nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 ottobre 1947.

ALESSI

LA LOGGIA — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo regionale Palermo li 11 dicembre 1947, registro n. 1, foglio n. 36. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 22 ottobre 1947, n. 89.

Istituzione del Comitato provvisorio regionale della Caccia.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana del* 19 *dicembre* 1947, *n.* 26).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, che approva lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la Legge regionale del 1° luglio 1947, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 1947;

Su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e le Foreste, di concerto con l'Assessore regionale per le Finanze;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Assessorato regionale per l'Agricoltura e le Foreste è istituito il Comitato provvisorio regionale della Caccia il quale ha il compito di dare pareri sui provvedimenti da emanarsi in materia di caccia e su ogni questione che, in ordine alla stessa, gli venga deferita dal predetto Assessorato per esame.

Art. 2.

Il Comitato è nominato dall'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste e si compone:

a) del presidente, nella persona dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

b) del vice presidente in persona del rappresentante regionale delle sezioni della caccia;

c) di due membri scelti fra i presidenti delle sezioni provinciali della caccia;

d) di un zoologo;

e) di un rappresentante l'Organizzazione regionale degli agricoltori, di un rappresentante della Federazione regionale coltivatori diretti; di un rappresentante della Confederterra regionale, di un rappresentante del C.O.N.I.; di un rappresentante dell'Ente assistenziale dei produttori selvaggina, scelti dall'Assessore regionale dell'agricoltura e le foreste su designazione delle rispettive organizzazioni;

f) di un funzionario del servizio tecnico del Corpo forestale della Sicilia;

g) del capo della Divisione regionale dei servizi speciali caccia e pesca dell'Assessorato suddetto;

h) di due rappresentanti dell'Assessorato delle finanze e degli enti locali.

Qualora fra i componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) non vi sia un concessionario di bandita o riserva di caccia, questo, su designazione della categoria interessata, dovrà essere chiamato a far parte del Comitato.

In seno al Comitato funziona, per gli affari più urgenti e di minor rilievo, un Sottocomitato la cui composizione sarà stabilita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Un funzionario dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste particolarmente versato nelle discipline venatorie, fa parte del Comitato e del Sottocomitato con funzioni di segretario.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 3.

Col decreto assessoriale di nomina dei componenti del Comitato sarà stabilito, di concerto con l'Assessore regionale delle finanze, la misura dei compensi ad essi spettanti per l'intervento alle sedute nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini della Legge regionale 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 ottobre 1947

ALESSI

LA LOGGIA — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo regionale Palermo, 11 dicembre 1947, registro n. 1, foglio n. 34. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1947, n. 90.

Divieto di impiego di olio d'oliva nella saponificazione.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana del* 26 *dicembre* 1947, *n.* 27).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Vista la Legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1;

Visto l'art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455;

Allo scopo di evitare che l'olio di oliva venga adoperato per la saponificazione o per altri scopi non alimentari che determinano la rarefazione e l'aumento del prezzo di esso;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere in merito;

Vista la deliberazione della Giunta regionale, sulla proposta dell'Assessore per l'alimentazione, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato l'impiego di olio di oliva, anche se proveniente da morchie e fondami, per la saponificazione e per eventuale altro scopo non alimentare.

Art. 2.

I trasgressori saranno puniti a norma del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 3.

Se la violazione è commessa da industria saponiera verrà anche disposta la chiusura dello stabilimento a tempo indeterminato con l'obbligo al proprietario contravventore di corrispondere i salari ai dipendenti per tutto il periodo che lo stabilimento resterà chiuso.

Art. 4.

L'olio di oliva del quale venga tentata la destinazione diversa da quella a fine alimentare, sarà sottoposto a sequestro in conformità alle norme contenute nel regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni.

Art. 5.

L'olio di oliva di cui venga ordinata la confisca sarà dalla Autorità giudiziaria messo a disposizione delle Sepral per la distribuzione alle categorie meno abbienti a prezzo equo. Il ricavato sarà devoluto al Fondo di Solidarietà Siciliana.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica a termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Esso sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1947

ALESSI

D'ANGELO — ZIINO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 20 *dicembre* 1947, *registro n.* 1, *foglio n.* 38. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1947, n. **91.**

Disciplina della vendita e del consumo delle carni fresche bovine, suine ed ovine.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana del* 26 *dicembre* 1947, *n.* 27).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Vista la Legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1;

Visto l'art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 211;

In considerazione che la produzione di bestiame ovino e suino nella Regione può ritenersi sufficiente al fabbisogno dell'Isola e pertanto non è più giustificabile la limitazione del consumo;

Considerato che il permanere della limitazione nel consumo di dette carni potrebbe essere pregiudizievole all'allevamento dei suini e degli ovini;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere;

Vista la deliberazione della Giunta regionale, sulla proposta dell'Assessore per l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

La vendita o comunque la immissione al consumo delle carni fresche bovine, suine e ovine è consentita in tutti i giorni della settimana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Esso sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1947

ALESSI

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 20 *dicembre* 1947, *registro n.* 1, *foglio n.* 39. — MAURO.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4107206) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.